

COMUNE DI VILLA DI SERIO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL  
05.09.2014**

## **INDICE**

- ART. 1**      **OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2**      **SOGGETTO ATTIVO e PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - SOGGETTI PASSIVI e BASE IMPONIBILE**
- ART. 3**      **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE -FATTISPECIE ASSIMILATE PER LEGGE E PER REGOLAMENTO**
- Art. 4**      **PRECISAZIONI IN MERITO AD AREE FABBRICABILI e TERRENI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORE DIRETTO O IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE.**
- ART. 5**      **RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICABITI INAGIBILI e PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO.**
- ART. 6**      **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**
- ART. 7**      **ESENZIONI.**
- Art. 8**      **VERSAMENTI E QUOTA RISERVATA ALLO STATO**
- ART. 9**      **DICHIARAZIONE**
- ART.10**     **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**
- ART. 11**     **ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**
- ART. 12**     **ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**
- ART. 13**     **SANZIONI**
- ART. 14**     **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**
- ART. 15**     **MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI**
- ART. 16**     **DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO -NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

## **ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs 446/1997, per disciplinare l'applicazione nel Comune di Villa di Serio dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa all'Imposta municipale propria (IMU), avente natura patrimoniale, di cui all'art. 1, comma 639 e ss. della L.147/2013 s.m.i.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 703, della L.147/2013 l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; pertanto, detta imposta continua ad essere regolata dalla proprie fonti normative, rinvenibili negli artt. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, nell'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 214/2011, nell'art.4 del D.L.16/2012 convertito in L.44/2012, nell'art.1, comma 380, della L.228/2012, nell'art.2 del D.L.102/2013 convertito in L.124/2013, nell'art.1 commi 707-728 della L.147/2013 ed in via integrativa nella normativa ICI di cui al D.lgs 504/1992 espressamente richiamata ed, infine, in via residuale dal regolamento comunale.
3. Nel rispetto della normativa nazionale vigente, il presente atto è adottato allo scopo di:
  - a) Semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
  - b) Semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
  - c) Potenziare la capacità di controllo e di verifica delle fattispecie oggetto di imposizione, per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

## **ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO e PRESUPPOSTO IMPOSITIVO SOGGETTI PASSIVI e BASE IMPONIBILE**

1. Soggetto attivo IMU è il Comune sul cui territorio insiste l'immobile, sia esso fabbricato, area fabbricabile o terreno agricolo.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, con esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L.201/2011; restano ferme le definizioni di fabbricato, aree fabbricabili e terreni agricoli cui all'art.2 del D. Lgs n.504/1992.
3. Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.L.201/2011 e dell'art.9 del D. Lgs. n. 23/2011 i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:
  - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
4. La base imponibile IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, comma 1, 3, 5 e 6 dl D. Lgs 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 201/2011 e s.m.i.

## **ART. 3 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE FATTISPECIE ASSIMILATE PER LEGGE E PER REGOLAMENTO**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria A (esclusa la categoria A/10) come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13, comma 2, D. L. 201/2011).
2. Sono considerate pertinenze (rif. art. 817 C.C.) dell'abitazione principale esclusivamente le unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo. Deve esservi coincidenza di soggettività passiva (anche in quota parte) per l'unità abitazione principale e per l'unità pertinenziale.

3. Ai fini del riconoscimento della natura pertinenziale, l'Ente può richiedere la dimostrazione del vincolo funzionale (asservimento durevole) dell'unità immobiliare rispetto al manufatto principale (l'onere della prova grava sul contribuente).
4. Fatte salve le fattispecie equiparate ex lege all'abitazione principale dall'art. 13 comma 2 ultimo periodo lett. a) b) c) e d), con il presente regolamento viene assimilata all'abitazione principale così come definita dalla normativa vigente (facoltà prevista dallo stesso art. 13 comma 2 D.L. 201/2011), l'unità immobiliare (con relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque ceduta in comodato a terzi (per terzi si intendono tutti i soggetti diversi dai soggetti aventi titolo di proprietà o usufrutto sull'immobile).
5. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso a terzi (per terzi si intendono tutti i soggetti diversi dai soggetti aventi titolo di proprietà o usufrutto sull'immobile).

#### **Art . 4 - PRECISAZIONI IN MERITO AD AREE FABBRICABILI e TERRENI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORE DIRETTO O IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE.**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione secondo le procedure di legge e dall'adozione di strumenti attuativi (art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 come convertito) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Sono da considerare aree fabbricabili anche quelle già parzialmente edificate ed oggetto di interventi di nuova edificazione, ampliamento o soprizzo da ritenersi oggetto di imposizione dal giorno del rilascio del permesso di costruire o dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.
3. Il Comune su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
4. In caso di edificazione, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, primo comma, lett. c), d), ed f) del D.P.R. del 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art.2 del D. Lgs 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è, comunque, utilizzato o iscritto in catasto.
5. In caso di fabbricato in corso di costruzione, con riferimento al quale vi sia un frazionamento dell'intervento con presentazione di comunicazione di fine lavori parziale, per la porzione ultimata la base imponibile è costituita dalle singole unità immobiliari realizzate che sono assoggettate ad imposta ai sensi del comma 4 del presente articolo; per la porzione non ultimata, il valore dell'area fabbricabile deve essere ridotto e riproporzionato, scorpendo dalla volumetria di progetto, la volumetria corrispondente alla porzione ultimata ed assoggettata ad imposta come fabbricato.
6. Ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art.1 del D. Lgs 29.03.2004 n. 99 e s.m.i. iscritti nella previdenza agricola (soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia) sui quali viene esercitata attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

## **ART. 5 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI e PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO.**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs 42/2004;
  - b) per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, opportunamente documentata, nella quale deve indicare le condizioni che rendono inagibile l'immobile impedendone l'uso, fatta salva, comunque, la possibilità per il comune di verificare la veridicità di quanto attestato, mediante sopralluogo del proprio tecnico. Ai fini della riduzione della base imponibile assume rilevanza la data di richiesta della perizia o la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
2. Sono considerati inagibili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricati fatiscenti o pericolanti) ed il degrado fisico/strutturale del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) , d) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i., ed il cui futuro utilizzo sia subordinato all'ottenimento di nuova certificazione di agibilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti.
3. Non sono considerati inagibili/inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto allo svolgimento di lavori diretti al restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo o che, di nuova realizzazione, risultino non ultimati (nel periodo in cui gli immobili sono interessati da questo tipo di interventi edilizi, l'IMU è dovuta come area fabbricabile)
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome ed, eventualmente, anche con diversa destinazione d'uso, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili.
5. Il contribuente deve comunicare, mediante la presentazione della dichiarazione I.M.U., l'eliminazione della causa ostativa all'uso indicando la data dalla quale è cessato lo stato di inagibilità e l'immobile è stato o poteva essere riutilizzato, nonché gli estremi del nuovo certificato di agibilità.

## **ART. 6 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. La detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (detrazione per abitazioni principali cat. A/1-A/8 e A/9 e IACP – detrazione ordinaria di € 200,00 elevabile fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio) e le aliquote IMU sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997, nei limiti di quanto previsto dai commi 10, 6, 7 dell'art. 13 sopra citato e dell'art.1, comma 380, lett. g della L.228/2012 . L'esercizio della potestà di cui sopra deve essere esercitato entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste le aliquote e la detrazione base stabilite per legge.
2. In deroga a quanto previsto dall'art.1, comma 169, della L. 296/2006, resta ferma la possibilità di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2 del D.Lgs 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del D. Lgs 360/1998 e s.m.i. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso

di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile determinata ai sensi di legge le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per il relativo anno d'imposta.

#### **ART. 7 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi tra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
- b) gli immobili di cui alle casistiche di esenzione previste dall'art.7, comma 1, lettere b) c) d) e) f) ed i) del D. Lgs.504/1992 con la precisazione riferita alla lettera i) che gli immobili posseduti da enti non commerciali (fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile) sono esenti solo se utilizzati dagli stessi per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali ivi elencate( vedi art. 91 bis del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012 e s.m.i.);
- c) Le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime come definite dalla normativa vigente (art.13, comma 2, del D.L201/2011) , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- d) Le fattispecie di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo lett. a), b) c) e d) assimilate per legge all'abitazione principale;
- e) l'unità immobiliare (con relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque ceduta in comodato a terzi (art. 3 comma 4 del presente regolamento – assimilazione per regolamento );
- f) I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 comma 9 bis D.L. 201/2011 – Risoluzione MEF 11 D/F dell'11.12.2013);
- g) I terreni agricoli in quanto il territorio del Comune di Villa di Serio ricade in area montana delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 , in base all'elenco riportato nella Circolare Ministero delle Finanze 14.06.1993 n.9;
- h) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito in L.133/1994 ai sensi della L.147/2013 art.1 comma 708;
- i) I rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi ai sensi dell'ar.1, comma 3, del D.L. 16/2014 come convertito in L.68/2014;

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

#### **Art. 8 - VERSAMENTI E QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'art.9, commi 2 e 3 del D. Lgs. 23/2011, l'imposta municipale propria è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in autoliquidazione in due rate, la prima (acconto) in scadenza al 16 giugno e la seconda (saldo) in scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione in scadenza il 16 giugno, con utilizzo del modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23.11.2012, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. In caso di utilizzo del modello F 24, l'arrotondamento deve essere effettuato per ogni codice tributo.

3. Per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato italiano, qualora non sia possibile utilizzare il modello F 24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere con le modalità di cui al comunicato stampa MEF DEL 31.05.2012
4. Il versamento dell'acconto è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. Ai sensi dell'art.1, comma 721, della L.147/2013 gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F 24 ed in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta dovuta risulti uguale o inferiore ad € 5,00 (art.1 comma 168 della L.296/2006). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
7. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano regolarmente eseguiti, purchè l'imposta dovuta per gli immobili condivisi sia stata totalmente assolta per il periodo di riferimento.
8. Sono considerati non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo, a favore di altro Comune. Il contribuente resta, comunque, obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove l'ente che li ha indebitamente percepiti non provveda al riversamento diretto a favore del Comune di Villa di Serio.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lett. f) della L. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard pari allo 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo proprio territorio. Il versamento della quota dell'imposta riservata allo Stato, nelle casistiche previste dalla normativa vigente (art.1 comma 380 lett. f) L.228/2012), deve essere effettuato direttamente dal contribuente, contestualmente al versamento della quota comunale.

#### **ART. 9 - DICHIARAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i. i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU, su modello ministeriale (D.M. 30.10.2012), attenendosi alle relative istruzioni, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il contribuente può presentare la dichiarazione IMU con consegna diretta al protocollo comunale, a mezzo posta raccomandata, ovvero ai sensi dell'art.1, comma 720, della L.147/2013 anche per via telematica a mezzo posta certificata.
2. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica utilizzando il modello e nel rispetto delle istruzioni e termini approvati con D.M. 26.06.2014 (art.1, comma 719, L.147/2013).
3. Fermo restando quanto disposto dall'art.37, comma 53, del D.L. 223/2006, convertito in L.248/2006, la dichiarazione deve essere presentata in tutti quei casi in cui le modificazioni soggettive od oggettive danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attenendo a casistiche di riduzione od esenzione di imposta o a modificazioni soggettive od oggettive non immediatamente fruibili/conoscibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale ovvero attraverso la consultazione dell'anagrafe comunale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sussiste obbligo dichiarativo ai fini IMU per comunicare la valorizzazione delle aree fabbricabili, per la costituzione od estinzione del diritto di abitazione in capo al coniuge superstite od al coniuge separato/divorziato, per l'acquisto o la perdita del diritto all'esenzione, all'esclusione o a riduzioni d'imposta.
4. Ai sensi dell'art.2, comma 5 bis, del D.L 102/2013, convertito in L.124/2013, la dichiarazione ha natura costitutiva e, pertanto, deve essere presentata a pena di

decadenza per godere dei benefici previsti dal medesimo articolo: per il riconoscimento dell'esenzione per i fabbricati considerati "beni merce" ai sensi dell'art. 9 bis del D.L.201/2011 come sostituito dall'art.2, comma 2 lett.a) del citato D.L.102/2013, nonché per la fattispecie di cui al comma 5 del medesimo art.2 D.L. 102/2013.

5. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI, in quanto compatibili, valgono anche per l'imposta municipale propria.

#### **ART. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile IMU cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il predetto funzionario cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo tutte le possibili azioni da intraprendere.
2. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### **ART.11 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

1. I rapporti tra il Comune ed il contribuente sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
2. Gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art.1, comma 161, L.296/2006). Ai sensi dell'art.1, comma 380 lett. f), il Comune svolge attività di accertamento anche per la quota di imposta soggetta a riserva erariale e ad esso spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tale attività sia a titolo di imposta che per sanzioni ed interessi.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la loro emanazione; devono, inoltre, conformarsi al disposto dell'art. 7 della L. n.212/2000 ed, in particolare, i singoli atti, notificati al contribuente nel rispetto del diritto alla privacy, devono sempre indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato ed il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere;
4. Previa specifica istanza motivata da presentare entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il funzionario responsabile può autorizzare il pagamento rateale, senza maggiorazione di interessi, delle somme contestate con avvisi di accertamento qualora le somme dovute per ciascun anno d'imposta (imposta sanzioni interessi) siano superiori ad € 1.000,00; il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia qualora il debito complessivo da rateizzare superi € 3.000,00. La rateizzazione non può essere concessa per periodi superiori a mesi 12. Nell'istanza di cui sopra il contribuente propone i termini della rateizzazione e gli stessi saranno oggetto di apposita determinazione del funzionario responsabile. Il mancato rispetto dei termini autorizzati per la rateizzazione comporta la decadenza dal beneficio medesimo, dall'eventuale beneficio della riduzione delle sanzioni e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Le spese di notifica degli atti impositivi sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, con riferimento agli avvisi di accertamento non regolarizzati spontaneamente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, il funzionario

attiva le procedure di legge per la riscossione coattiva delle somme liquidate per imposta sanzioni ed interessi.

7. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, gli atti inerenti la riscossione coattiva nonché avverso il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso ai sensi del D. Lgs n.546/92.

#### **ART. 12 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

1. Nei casi previsti dall'art. 10 della L. n.212/2000 ed, in particolare, con riferimento alle contestazioni relative alla basi imponibili delle aree fabbricabili di cui al comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs 504/1992, trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei principi e dei criteri di cui al D. Lgs. n. 218/1997 e s.m.i.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile dell'imposta. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

#### **ART. 13 - SANZIONI**

1. Per le sanzioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art.1, commi 695, 696, 697, 698 e 699 della L.147/2013 e pertanto:
  - a) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (comma 696);
  - b) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 698);
  - c) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della L.147/2013, finalizzato all'acquisizione di dati e notizie utili alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (comma 698);
  - d) Per l'omesso o il tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato; se il ritardo nel versamento non supera i 15 giorni la sanzione è ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D. Lgs 471/1997 s.m.i.-comma 695 della L.147/2013)
2. Le sanzioni irrogate ai sensi dei commi 696 e 697 dell' art. 1 L.147/2013, sono ridotte ad 1/3 (artt. 16 e 17 del D. Lgs 472/1997) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi

#### **ART. 14 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente, a pena di decadenza, può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di I.M.U., entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune dispone in merito nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza (art.1, comma 164, L.296/2006).
2. Il contribuente può procedere a compensazione tra crediti e debiti IMU (per la sola quota di competenza comunale) previa determinazione del responsabile del tributo che attesti che il credito è certo, liquido ed esigibile (art.1 comma 167 della L. n. 296 del 27.12.2006).
3. Non sono disposti rimborsi per importi inferiori o uguali ad € 12,00.

#### **ART.15– MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI**

1. Sulle somme dovute per IMU si applicano gli interessi legali, come determinati con apposito decreto ministeriale, ed essi sono calcolati secondo il criterio della maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui dette somme sono divenute esigibili (art.1, comma 165, della L. n. 296 del 27.12.2006).
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso devono essere corrisposti al contribuente interessi nella stessa misura indicata al comma 1, con maturazione dalla data dell'eseguito versamento.

**ART. 16 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO  
NORMA DI RINVIO  
E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
- 3.** I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.